

più la povertà, ma la indigenza e non basta la dichiarazione del sindaco, ma abbisogna il certificato dell'agente delle imposte il quale dica che quello individuo non è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile o di quella dei terreni o dei fabbricati.

E che, come se tutto ciò fosse poco, la Corte di cassazione di Roma ha fermato su questo proposito una tale giurisprudenza da spaventare; dappoichè ad un povero diavolo, il quale viveva del lavoro delle proprie braccia, e che produceva il certificato di povertà per ottenere la dispensa dal deposito, essa ha detto: tu non sei indigente, perchè vivi del lavoro delle tue braccia!!

E non basta produrre il certificato relativo del sindaco e dell'agente delle imposte della residenza, ancorchè questa duri da quindici o vent'anni; bisogna pure produrre il certificato dell'agente delle imposte e del sindaco del luogo d'origine.

Nè basta ancora. Se un Tizio ha il padre, deve produrre anche il certificato di miseria del padre; se si tratta di una donna, questa deve produrre quello del marito!

In altri termini per essere ammessi al gratuito patrocinio con tanti ostacoli, con tante pastoie si deve spendere molto più di quello che non si guadagni.

Ora ditemi, o signori, se di fronte all'ultima legge draconiana sul gratuito patrocinio, se di fronte alla giurisprudenza severissima che si è formata sopra quella legge, è possibile che ad un cittadino venga aperto gratuitamente l'adito alla giustizia penale per mezzo di questo *sana totum* che è l'ammissione al gratuito patrocinio! Tanto vale allora che si paghi la tassa di bollo per il certificato penale, o per la querela ad istanza privata, o per la desistenza, perchè ci sarebbe non solo un risparmio, ma un' economia di tempo.

Prescindo poi dal considerare che con questo sistema per un infelice che non ha mezzi di vivere, e vuole mettersi in grado di ricorrere subito alla giustizia penale, il decreto di ammissione al gratuito patrocinio dovrebbe essere come una carta di soggiorno della quale egli dovrebbe essere munito nel caso che si trovasse costretto a porgere querela per un reato contro cui si proceda a querela di parte.

Un'ultima osservazione riguardo alla tassa che si vuole imporre sulle sentenze. Com-

prendo che si imponga una tassa, quando si tratti di una sentenza civile, perchè questa è un titolo che serve al creditore per far valere il suo credito ed ottenere l'adempimento di quell'obbligazione che è determinata nella sentenza; ma la sentenza penale è un titolo del Pubblico Ministero, non è un titolo del condannato. Il condannato è nelle mani del Pubblico Ministero e non ha bisogno che gli si notifici la sentenza perchè se carcerato passerà dalle carceri di custodia a quelle di pena, e se a piede libero non è prescritta la notificazione della sentenza ognora quando l'imputato sia stato presente al giudizio e sia stato condannato. Basta un invito a presentarsi ad espriare la pena.

Perchè dunque volete imporre una tassa sopra le sentenze di condanna, come se ufficio del giudice non fosse quello di sentenziare, di condannare o di assolvere? Sarebbe inutile che ci fossero i giudici se non facessero qualche cosa! E se non obbligate le parti a pagare i giudici, non c'è ragione perchè dobbiate fare pagare gli atti della loro giurisdizione, soprattutto quando essi riguardano la tutela dell'ordine pubblico, e l'amministrazione della giustizia penale.

Aggiungasi poi la stranezza, che in questo ultimo articolo le tasse sono state determinate sulla gerarchia della giurisdizione, e non già sull'importanza della condanna. Per una sentenza della Corte d'assise si deve pagare 100 lire, per una della Corte d'appello se ne debbono pagare 75, e via dicendo. Io capirei una graduatoria di tasse secondo l'importanza del reato; se si tratta di una contravvenzione fate pagare meno, se si tratta di un delitto di più, e se il delitto è punibile con pene più gravi rispondenti alle antiche pene correzionali o criminali, ancora di più. Ma sol perchè una sentenza in materia di contravvenzione è emanata dalla Corte di cassazione, sopra ricorso del condannato o del Pubblico Ministero, fate pagare la tassa più elevata? Questa tassa è una nuova multa larvata: è una parziale confisca, e procedendo di questo passo presto o tardi noi potremmo giungere a quei tempi, quando il Fisco non trovava di meglio per ristorarsi, che mandare in galera la gente: ai tristi tempi descritti da Tacito quando mentre il Legato di Cesare impiccava, il procuratore di Cesare confiscava: *cum legatus in sanguinem, procurator in bona saeviret*.

Io credo, o signori, che non ci sia alcun